COMMISSIONE V

DIFESA

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate. (*Approvato dal Senato*). (901) 371

PRESIDENTE 371, 372
ROSELLI, *Relatore* 371
COPPI ALESSANDRO 372
GUERRIERI 372

Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra. (1273) 372

PRESIDENTE 372, 373
BETTINOTTI, *Relatore* 372

Votazione segreta:

PRESIDENTE 373

La seduta comincia alle 8,45.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate. (Approvato dal Senato). (901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'articolo 57 del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate.

Invito il relatore, onorevole Roselli, a svolgere la relazione.

ROSSELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo provvedimento si deve riallacciare al provvedimento 725, che riguardava l'autorizzazione al primo miliardo di spesa occorrente per l'applicazione dell'articolo 57 del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate. L'attuale disegno di legge non è altro che la prosecuzione del 725, al quale faccio riferimento, poichè in quell'occasione fu svolta una relazione molto ampia e ricca di dati: esso intende autorizzare la spesa di novecento milioni per le riparazioni occorrenti all'incrociatore *Eugenio di Savoia* – da consegnare alla Grecia, – al cacciatorpediniere *Fuciliere* e alla torpediniera *Ardimento*, da consegnare alla Russia. Tali lavori, che saranno effettuati nel cantiere di Taranto, supere-

ranno la cifra di novecento milioni; ma, trattandosi di un provvedimento puramente finaziario, per ora si stanzia soltanto detta somma.

Il disegno di legge, in un primo momento, era rimasto arenato, perchè mancava del parere della IV Commissione; ma, in data 9 giugno del corrente anno, al nostro Presidente è stato comunicato che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole e di conseguenza, ora noi possiamo procedere all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché in applicazione dell'articolo 2 (*b*) del Protocollo delle quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, è autorizzata una seconda spesa di lire 900.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81 – quarto comma – della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

COPPI ALESSANDRO: Vorrei fare osservare che il bilancio della Difesa viene continuamente inflazionato con delle spese le quali con la difesa nulla hanno a che vedere, e che, anzi, in un certo senso, sono ad essa contrarie. Oggi, per esempio, noi abbiamo una spesa di novecento milioni – che fa seguito ad altra identica spesa – da far gravare sullo stato di previsione del bilancio del Ministero della difesa, come se dovessero occorrere per la difesa del paese, mentre, invece, si tratta di spenderli per mettere delle navi in condizioni da essere consegnate in efficienza agli ex alleati...

GUERRIERI FILIPPO. ... e per offendere noi.

COPPI ALESSANDRO. Precisamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Coppi, che sarà uno dei relatori sul bilancio della Difesa, terrà conto anche di questo simile disegno di legge, per mettere in evidenza la differenza che passa tra un bilancio « al lordo », come il nostro, e gli altri, che sono « al netto ».

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra. (1273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra.

Invito il relatore, onorevole Bettinotti, a svolgere la relazione.

BETTINOTTI, *Relatore*. Il disegno di legge in questione si ispira ad un duplice sentimento: quello della giustizia riparatrice e quello della eguaglianza di trattamento fra quanti, indipendentemente dal merito delle rispettive opinioni, hanno compiuto ciò ch'è il primo dovere di ogni soldato: e cioè l'obbedienza disciplinata.

Evidente era ed è il dovere della nazione di fronte a questi suoi figli, i più eletti fra tutti, che a causa del proprio sacrificio non hanno potuto raggiungere quella che è la naturale mèta di ogni attività, dalle più oscure alle più illustri: e cioè l'avanzamento, a premio della durata e dell'intelligente passione del servizio prestato. Si verrebbe, se il provvedimento legislativo di cui si tratta non fosse approvato, a sanzionare quest'assurdo principio: che coloro che furono posti dal loro stesso eroismo nella condizione migliore per ottenere l'ufficiale riconoscimento dei loro meriti, potrebbero non usufruire dei vantaggi offerti agli altri. Il che equivarrebbe ad un premio a rovescio.

Ad ovviare a tale palese incongruenza, provvede il progetto di legge in questione, che non ha, a mio parere, se non un inconveniente: e cioè il ritardo della sua presentazione ed approvazione, perché il Parlamento avrebbe dovuto prima interessarsi del caso ed agire come ragioni morali, politiche ed un alto senso patriottico imponevano.

A dare al provvedimento il suo significato migliore è sufficiente il considerare che le norme contemplate nel disegno di legge non comportano nessun maggiore aggravio economico allo Stato: e ciò toglie al fatto quel deteriore aspetto di vantaggio materiale che, pur essendo in tanti casi necessario, e per ciò stesso anche eticamente fondato, induce a considerazioni non sempre degne del valore spirituale del fatto stesso.

Per queste considerazioni, invito gli onorevoli colleghi a voler dare il loro voto a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli aspiranti di complemento della Marina, caduti in azione di combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate in dette azioni, durante il conflitto 1940-45, o, in Africa Orientale, dopo il 2 ottobre 1935, possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, quale tributo d'onore « alla memoria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito e della Marina e gli aspiranti di complemento della Marina mutilati o invalidi per ferite riportate in azioni di combattimento, durante il conflitto 1940-45 o, in Africa Orientale, dopo il 2 ottobre 1935, i quali non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in conseguenza delle mutilazioni o invalidità da essi riportate.

Per l'Aeronautica rimangono in vigore le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 giugno 1938, n. 1288, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 3:

« Le nomine di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dalla data sotto la quale gli interessati avrebbero potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, se avessero ultimato i corsi o esperimenti prescritti, o, per gli aspiranti di complemento di Marina, se avessero compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado.

Per gli allievi e gli aspiranti di cui all'articolo 1 deceduti prima della data anzidetta, la data di decorrenza della nomina sarà stabilita in corrispondenza al giorno precedente a quello del decesso.

Il conferimento della nomina al personale di cui all'articolo 2 è subordinato al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge per la nomina ad ufficiale di complemento, eccezione fatta dei requisiti dell'età e della idoneità fisica e di quello di aver superato prove od esperimenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« La nomina di cui al precedente articolo 1 sarà conferita di ufficio o a domanda dei congiunti.

La nomina di cui all'articolo 2 sarà conferita a domanda degli interessati, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 5:

« Le nomine di cui alla presente legge non modificano il trattamento di pensione privilegiato di guerra, né ogni altro trattamento economico eventualmente spettante agli interessati o agli aventi diritto dei deceduti in relazione al grado rivestito dal personale di cui trattasi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testé esaminati.

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia

e le Potenze alleate ed associate». (*Approvato dal Senato*). (901).

Presenti e votanti. 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 24
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

«Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra». (1273).

Presenti e votanti. 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 25
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettinotti, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carron, Cecconi, Ghatrian, Coppi Alessandro, Cuttitta, Geuna, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lombardi Carlo, Marzarotto, Meda, Mieville, Orlando, Pagliuca Pietrosanti, Ricci Mario, Roveda, Roselli, Saccenti, Spiazzi, Valandro Gigliola e Vocino.

La seduta termina alle 10,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI